

N. 3083 di rep.

N. 1526 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' QUOTATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2007 (duemilasette)
il giorno 7 (sette)
del mese di settembre
alle ore 11,58 (undici e cinquantotto).
In Milano, nella casa in via Chiossetto n. 20.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Rho, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Pelliccioli Renzo**, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 29 luglio 1951, domiciliato per la carica in Milano, via Borgonuovo n. 24, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni quotata:

"DEA Capital S.p.A."

con sede in Milano, via Borgonuovo n. 24, capitale sociale di euro 306.570.100 i.v., codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07918170015,

mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della società stessa qui riunitasi in prima convocazione a seguito dell'avviso di cui *infra* per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea, che ha già trattato la parte ordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione, si svolge in sede straordinaria come segue.

Il Comparente, che nella sua sopra dichiarata veste presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, anzitutto richiama tutte le comunicazioni rese in apertura dei lavori, qui di seguito riprodotte:

- come previsto dallo statuto, con avviso pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore in data 4 agosto 2007, inviato a Borsa Italiana tramite circuito NIS (Network Information System) e messo a disposizione sul sito internet della Società, è stata indetta in questo luogo ed a quest'ora l'assemblea degli azionisti di DeA Capital S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

(Omissis)

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale (previsione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile); deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, secondo comma, del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale,

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda. Conseguente modifica degli artt. 5 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- al fine di verificare ed assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea è stato costituito un ufficio composto da personale di fiducia (gli "Incaricati"). Gli Incaricati hanno provveduto e provvederanno nel seguito dei lavori assembleari a verificare l'identità personale degli intervenuti e la regolarità delle deleghe e delle certificazioni e comunicazioni da parte degli intermediari autorizzati, attestanti la titolarità delle azioni in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello statuto sociale, dall'art. 2372 del codice civile e dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768/1998, come successivamente modificata. La documentazione raccolta ai predetti fini viene acquisita agli atti;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'articolo 2372 del codice civile e gli azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto sono stati invitati, ai sensi di legge, a dichiararlo; ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- è in funzione un sistema di registrazione dello svolgimento dei lavori, al solo fine di agevolare la redazione del verbale, e non è consentito al alcuno di introdurre o utilizzare altri strumenti di registrazione, apparecchi fotografici o apparecchi simili;

- è a disposizione, all'ingresso della sala, il fascicolo per gli Azionisti, contenente, tra l'altro: l'avviso di convocazione dell'adunanza; la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di attribuzione al medesimo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, secondo comma, del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda;

- con riferimento alla suddetta documentazione, sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal Regolamento Consob

approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e dal Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia approvato con Decreto 5 novembre 1998, n. 437;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 306.570.100, suddiviso in n. 306.570.100 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna;

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalla comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/98 e da altre informazioni a disposizione sono:

- **B&D Holding di Marco Drago & C. S.a.p.a.** (azionista diretto: De Agostini S.p.A.), di nazionalità italiana, n. 176.476.921 azioni, pari al 57,565% sul capitale ordinario;

- **Mediobanca S.p.A.**, di nazionalità italiana, n. 14.773.738 azioni, pari al 4,819% sul capitale ordinario;

- esiste un patto parasociale relativo al capitale sociale della controllante B&D Holding di Marco Drago & C. Sapa, di cui è stata notizia mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Roma e la Consob in data 17 novembre 2006;

- chi si assentasse deve farlo rilevare all'uscita della sala, consegnando lo scontrino di presenza, che verrà restituito in caso di rientro;

- è stato consentito di assistere ai lavori assembleari, mediante un sistema televisivo a circuito chiuso, a giornalisti qualificati, esperti e analisti finanziari, la cui lista nominativa è a disposizione degli azionisti. Sono presenti in sala, oltre agli Incaricati, alcuni funzionari della Società e di altre società del Gruppo De Agostini, la cui lista nominativa è altresì a disposizione di chiunque volesse averne visione;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Paolo CERETTI, assenti giustificati gli altri Consiglieri;

- per il Collegio sindacale sono presenti Angelo GAVIANI (Presidente), Cesare Andrea GRIFONI e Gianpiero CALDUCCI;

- la votazione sarà effettuata per alzata di mano;

- gli azionisti che decidessero di intervenire nella discussione di quanto posto all'ordine del giorno della riunione sono stati pregati di comunicarlo; a ciascun partecipante sarà consegnato un microfono dagli Incaricati;

- in conformità a quanto disposto dal Regolamento Assembleare, è stata determinata in 5 minuti la durata massima degli interventi nel corso della discussione.

Il Presidente, quindi, comunica che sono presenti n. undici azionisti, portatori, in proprio o per delega, di n. 176.646.203 azioni ordinarie, pari al 57,62% del capitale con diritto di voto e dichiara quindi l'assemblea validamente costituita anche in sede straordinaria.

* * *

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, riguardante la proposta di **"Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale (previsione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile); deliberazioni inerenti e conseguenti"**, il Presidente anzitutto propone l'omissione della lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, considerato che la stessa è stata a suo tempo depositata presso la sede sociale e di Borsa Italiana, ed è stata altresì pubblicata sul sito internet della Società e messa a disposizione degli azionisti all'entrata in sala. Un esemplare della predetta Relazione, in un unico fascicolo unicamente alla Relazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, al presente si allega sotto **"A"**.

L'assemblea unanime approva.

Il Presidente, quindi, rileva quanto segue:

- a servizio dei diritti di opzione da assegnare ai beneficiari del piano di stock option approvato in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci di deliberare un aumento di capitale in osservanza di quanto previsto dal quarto comma, secondo periodo, dell'art. 2441 del codice civile; a tal fine si chiede di integrare il testo dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente attribuendo all'assemblea, in conformità al disposto dell'articolo 2441 sopra richiamato, la facoltà di escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile;
- la modifica proposta è raccomandata dall'opportunità, per le società quotate, di semplificare i processi decisionali in materia di aumenti del capitale con esclusione del diritto di opzione e favorire l'ingresso di terzi nel capitale sociale; con l'emendamento statutario sottoposto all'approvazione dell'assemblea, infatti, la Società verrebbe a disporre di uno strumento di maggiore flessibilità nel reperimento delle risorse finanziarie sotto forma di capitale, liberando in parte il procedimento di capitalizzazione dagli stringenti limiti posti dalla procedura societaria disciplinata dal quinto comma del medesimo articolo 2441 citato, senza con ciò sacrificare oltremodo gli interessi degli azionisti, garantiti dall'obbligo in capo agli amministratori di determinare il prezzo in una cifra corrispondente al valore di mercato delle azioni, come necessariamente confermato dalla società incaricata della revisione contabile.

Il Presidente quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e dichiara aperta la discussione sul primo

punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria;
- comunica che gli intervenuti sono invariati;
- invita i Signori azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 12,05) la proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in precedenza letta e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di DeA Capital S.p.A.,

- esamina la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*

delibera

I. di inserire all'art. 6 dello statuto sociale la disposizione di seguito indicata:

"In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.";

II. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni formali eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti all'adottata deliberazione".

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 69.113 azioni (Blandi per i fondi elencati in allegato).

Favorevoli le restanti n. 176.577.090 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, riguardante la proposta di "Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, secondo comma, del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, al servizio di uno o più piani di *stock option* riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di

fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda. Conseguente modifica degli artt. 5 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente anzitutto propone l'omissione della lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, considerato che la stessa è stata a suo tempo depositata presso la sede sociale e di Borsa Italiana, ed è stata altresì pubblicata sul sito internet della Società e messa a disposizione degli azionisti all'entrata in sala. Un esemplare della predetta Relazione trovasi allegata al presente sotto "A".

L'assemblea unanime approva.

Il Presidente, quindi, ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale, così come modificato in forza delle deliberazioni di cui al precedente punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e, pertanto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile;

- il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno che la disciplina di cui all'art. 6 dello statuto possa essere utilizzata per attribuire al Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., la facoltà di aumentare, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 30.657.010, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti e/o controllate e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni o di aziende o rami di azienda;

- l'esclusione del diritto di opzione sarà compensata dai benefici rivenienti dagli aumenti di capitale di volta in volta deliberati; in particolare, gli aumenti di capitale sociale destinati a dare attuazione ai piani di stock option, l'attribuzione dei diritti di opzione a soggetti che rivestono un ruolo strategico e determinante per la crescita della Società costituisce uno strumento di incentivazione e di fidelizzazione idoneo a stimolare il massimo impegno di dette risorse e in grado di garantire ed allineare l'interesse economico di tutti i soci a quello degli amministratori e dei *manager* della società verso l'obiettivo comune di ulteriore crescita del valore del titolo; gli aumenti di capitale sociale a servizio

di operazioni di acquisizione di partecipazioni o di aziende o rami di azienda rappresentano poi una risposta efficiente e tempestiva alle eventuali opportunità di investimento che si dovessero presentare;

- il Consiglio di Amministrazione, in concomitanza con ciascun esercizio della delega, dovrà stabilire il prezzo di emissione in conformità a quanto previsto dal precitato art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e sulla base di criteri da determinarsi a cura dell'Assemblea in modo differenziato in ragione della possibile diversa destinazione degli aumenti di capitale delegati;

- la relazione della società di revisione sarà ugualmente richiesta in occasione di ciascun aumento di capitale deliberato dal Consiglio in esecuzione della delega.

Il Presidente cede dunque la parola al Presidente del Collegio sindacale, il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, attesta che l'attuale capitale sociale è integralmente sottoscritto, versato ed esistente.

Il Presidente quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria;

- comunica che gli intervenuti sono invariati;

- invita i Signori azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 12,15) la proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in precedenza letta e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea straordinaria di DeA Capital S.p.A.

I. esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;

II. vista l'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed esistente;

delibera

I. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 30.657.010, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, fino al limite massimo di Euro 6.131.402 in ragione di anno, senza la possibilità di cumula-

re la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, senza alcun limite annuale;

II. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., determini il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:

(i) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);

(ii) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato;

III. di inserire alla fine dell'art. 5 ed all'inizio dell'art. 16 dello statuto sociale le disposizioni di seguito rispettivamente indicate:

Articolo 5 (Capitale) "L'Assemblea straordinaria del 7 settembre 2007 Ha conferito al Consiglio di Amministrazione deleghe ex art. 2443 cod. civ., così come previsto dal successivo art 16 del presente statuto."

Articolo 16 (Deleghe al Consiglio di Amministrazione)

"L'Assemblea straordinaria del 7 settembre 2007 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi

dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 30.657.010, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, fino al limite massimo di Euro 6.131.402 in ragione di anno e senza la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, senza alcun limite annuale. Il Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:

a) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);

b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato";

IV. di conferire al Presidente ed all'Amministratore

Delegato o agli Amministratori Delegati in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare allo statuto sociale le variazioni conseguenti alla deliberazione, all'esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti di capitale delegati, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento; di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni formali eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 69.113 azioni (Blandi, per i fondi elencati in allegato).

Favorevoli le restanti n. 176.577.090 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione, nel corso di una riunione tenutasi in mattinata, ha deliberato la sostituzione dell'Amministratore dimissionario Paolo Scaroni nominando per cooptazione, quale Amministratore Indipendente, il Dott Andrea Guerra che verrà confermato dalla prossima Assemblea utile.

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti.

Sono le ore 12,17 (dodici e diciassette).

Il Presidente consegna a me notaio:

- l'elenco degli intervenuti, che viene al presente allegato sotto "B";
- il testo dello statuto sociale aggiornato a seguito delle deliberazioni assunte, che viene al presente allegato sotto "C".

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive alle ore 13 omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di dodici fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventitré e della ventiquattresima sin qui.

F.to Renzo Pelliccioli

F.to Carlo Marchetti

All. "A" al n. 3083/1526 di rep.

Punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea:
"Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale (previsione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.); deliberazioni inerenti e conseguenti"

Signori Azionisti,

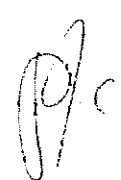
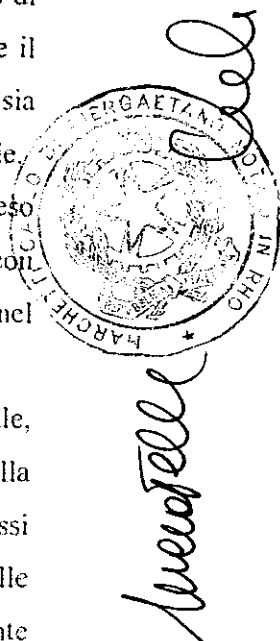
L'emendamento proposto all'art. 6 dello statuto vigente è diretto a consentire alla Società, in caso di aumento del capitale sociale, di avvalersi della facoltà prevista dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ.. Ai sensi di tale disposizione, nelle società con azioni quotate lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile. La disposizione citata, che si propone di recepire nello statuto, ha inteso semplificare i processi decisionali in materia di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e favorire l'ingresso nel capitale di terzi, pur nel rispetto degli interessi e dei diritti dei soci.

Quanto alle motivazioni della modifica proposta si evidenzia, in linea generale, che l'introduzione nello statuto della predetta facoltà potrebbe consentire alla Società di cogliere importanti opportunità senza sacrificare oltremodo gli interessi degli esistenti azionisti, tutelati dalla necessità che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia almeno pari al loro valore di mercato, come necessariamente comprovato dalla società di revisione.

Inoltre, più specificamente, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha individuato tale modalità di aumento del capitale per assicurare la disponibilità delle azioni oggetto del piano di *stock option* sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in sede ordinaria nonché, eventualmente, delle azioni oggetto di altri piani di incentivazione che dovessero essere approvati in futuro.

Si precisa che in relazione alla deliberazione proposta non ricorre alcun diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..

*** **



Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea straordinaria di DeA Capital S.p.A.

- *esaminare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*

delibera

- I. *di inserire all'art. 6 dello statuto sociale la disposizione di seguito indicata:*

<i>Articolo 6 (Aumento del capitale) Testo vigente</i>	<i>Articolo 6 (Aumento del capitale) Testo proposto</i>
<i>Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.</i>	<i>Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..</i>

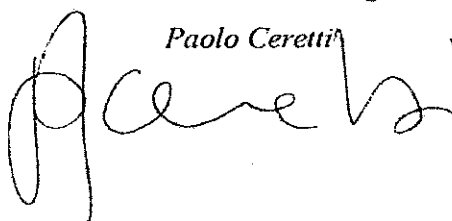
- II. *di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni formali eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti all'adottata deliberazione."*

Milano, 30 luglio 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Paolo Ceretti



Punto 2 dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea:
"Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda. Conseguente modifica degli artt. 5 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, così come modificato in virtù delle deliberazioni di cui al precedente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, *"in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, seconda periodo, cod. civ."*. La modifica statutaria adottata prevede pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., che il diritto d'opzione possa essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ritiene opportuno che la disciplina recepita nell'art. 6 dello statuto possa essere utilizzata per attribuire al Consiglio medesimo la facoltà di deliberare aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di *stock option* riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate (tra i quali il piano di *stock option* sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in sede ordinaria) e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante



Luca Marchetti

PC

operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda.

In considerazione di quanto precede, siete stati convocati in Assemblea per discutere ed approvare l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 30.657.010, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di *stock option* riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti e/o controllate, fino al limite massimo di Euro 6.131.402 in ragione di anno e senza la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, senza alcun limite annuale.

Gli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega sottoposta alla Vostra approvazione comporteranno l'esclusione del diritto di opzione degli azionisti della Società, ma il sacrificio ad essi richiesto in termini di diluizione dei rispettivi pacchetti azionari, ad avviso di questo Consiglio di Amministrazione, risulterà più che compensato dai benefici connessi alle finalità degli aumenti di capitale e da precise esigenze di interesse sociale.

In primo luogo, con riferimento ai piani di *stock option*, la partecipazione al capitale di DeA Capital S.p.A. di soggetti che ricoprono ruoli strategici e determinanti per il successo della Società e del gruppo di appartenenza, o comunque di dipendenti del gruppo, costituisce un continuo incentivo per la crescita del valore dell'azienda ed un importante elemento di fidelizzazione. In ogni caso Vi rammentiamo che, in ottemperanza all'art. 114 bis, comma 1, prima parte, del decreto legislativo n. 58/1998, i piani di *stock option* al cui servizio potranno essere deliberati gli aumenti di capitale delegati devono e dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci.

In secondo luogo, l'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione anche la facoltà di deliberare aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, è motivata dall'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di investimento che si dovessero presentare entro il termine previsto per l'esercizio della delega.

Per quanto riguarda il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dagli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega, Vi ricordiamo che l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., a tutela degli azionisti, stabilisce che il prezzo di emissione debba corrispondere al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Il Consiglio di Amministrazione, in concomitanza con ciascun esercizio della delega, dovrà pertanto stabilire il prezzo di emissione in conformità a quanto previsto dal precitato art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e la relazione della società di revisione sarà ugualmente richiesta in occasione di ciascun aumento di capitale deliberato dal Consiglio in esecuzione della delega.

In ogni caso, si ritiene opportuno che l'Assemblea indichi sin d'ora i criteri ai quali il Consiglio dovrà attenersi di volta in volta nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni, in modo differenziato in ragione della possibile diversa destinazione degli aumenti di capitale delegati. In particolare si propone che:

- (i) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di *stock option* riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società determini un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);

- (ii) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, il Consiglio di Amministrazione della Società determini un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato.

Si precisa che in relazione alle deliberazioni proposte non ricorre alcun diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..

*** **

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea straordinaria di DeA Capital S.p.A.

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- *vista l'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale è interamente versato;*

delibera

- I. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 30.657.010 (trentamilioniseicentocinquantasettemiladieci), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, fino al limite massimo di Euro 6.131.402 (seimilionicentotrentunomilaquattrocentodue) in ragione di anno, senza la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, senza alcun limite annuale;
- II. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., determini il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:
- (i) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni allo



Manfredi

DeA Capital

1

stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);

- (ii) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato;

III. di inserire alla fine dell'art. 5 ed all'inizio dell'art. 16 dello statuto sociale le disposizioni di seguito rispettivamente indicate:

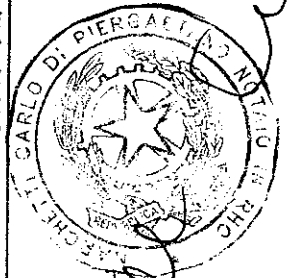
<i>Articolo 5 (Capitale) Testo vigente</i>	<i>Articolo 5 (Capitale) Testo proposto</i>
(omissis)	(invariato) L'Assemblea straordinaria del [●] ha conferito al Consiglio di Amministrazione deleghe ex art. 2443 cod. civ., così come previsto al successivo art. 16 del presente statuto.
<i>Articolo 16 (Deleghe al Consiglio di Amministrazione) Testo vigente</i>	<i>Articolo 16 (Deleghe al Consiglio di Amministrazione) Testo proposto</i>
	L'assemblea straordinaria del [●] ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 30.657.010

(trentamilioniseicentocinquantasettemila dieci), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, fino al limite massimo di Euro 6.131.402

(seimilionicentotrentunomilaquattrocent due) in ragione di anno e senza la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, senza alcun limite annuale. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:

a) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);

b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni



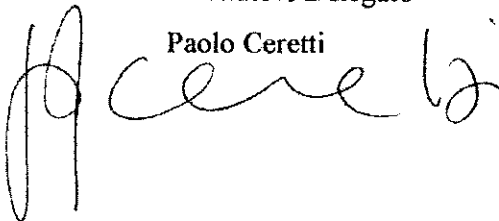
(omissis)	di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato. (invariato)
-----------	---

- IV. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare allo statuto sociale le variazioni conseguenti alla deliberazione, all'esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti di capitale delegati, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento;
- V. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni formali eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

P. il Consiglio di Amministrazione

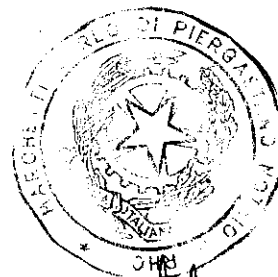
L'Amministratore Delegato

Paolo Ceretti



Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	BLANDI ALESSIA			0	0
1	D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT			6.416	6.416
2	D FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND			2.813	2.813
3	D STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS			40.625	40.625
4	D MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND			4.457	4.457
5	D STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM			14.802	14.802
	Totale azioni			69.113	69.113
2	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			48	48
3	RODINO' WALTER			0	0
1	D RODINO' DEMETRIO			1	1
	Totale azioni			1	1
4	TODARELLO AGATA			0	0
1	D DE AGOSTINI S.P.A.			176.476.921	176.476.921
	Totale azioni			176.476.921	176.476.921
5	ROSCIO EUGENIO			60	60
1	D DE ANGELI MARISA			60	60
	Totale azioni			120	120
6	CARMINATI CARLO			100.000	100.000
	Totale azioni in proprio			100.108	100.108
	Totale azioni in delega			176.546.095	176.546.095
	Totale azioni in rappresentanza legale			0	0
	TOTALE AZIONI			176.646.203	176.646.203
	Totale azionisti in proprio			3	3
	Totale azionisti in delega			8	8
	Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0
	TOTALE AZIONISTI			11	11
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE			6	6


Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente



ALLEGATO "C" al n. 3083/1526 di Rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-

DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione DEA CAPITAL S.p.A.

Art. 2 - Sede.

La sede della società è in Milano.

La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Art. 3 – Oggetto.

La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la costruzione e la permuta di immobili di qualsiasi tipo nonché la gestione e la conduzione di immobili di proprietà sociale.

La Società ha altresì per oggetto:

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:

* assunzione di partecipazioni, acquisto di aziende o quote di aziende;

* coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società in cui partecipa e loro finanziamento;

- investimenti finanziari direttamente e/o tramite organismi qualificati, in società italiane ed estere;

- prestazioni a favore di terzi di servizi di consulenza finanziaria, commerciale, tecnica ed amministrativa.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle attività riservate alle SIM ed alle SGR, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".

E' ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'articolo 11 del T.U. n. 385/1993 e dalla correlata normativa secondaria ovvero con quelle modalità e con quei limiti previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Art. 4 - Durata della società.

La durata della società è stabilita a tutto il 31 dicembre 2100.

Potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'Assemblea senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI

Art. 5 - Capitale.

Il capitale sociale è determinato in Euro **306.570.100 (trecentosemilionicinquecentosettantamila)** ed è diviso in n. **306.570.100 (trecentosemilionicinquecentosettantamila)** azioni ordinarie del valore nominale di 1 (un) Euro cadauna.

L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2003 ha conferito al Consiglio di Amministrazione deleghe ex art. 16 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 7 maggio 2001 ha deliberato un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi Euro 2.391.333 (duemilioneitrecentonovantunomilatrecentotrentatre), ora residuo a massimi Euro 888.500 (ottocentottantottomilacinquecento) da riservare in sottoscrizione ad amministratori, dipendenti, dirigenti e collaboratori della Società e di società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2003 ha deliberato un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi Euro 590.000 (cinquecentonovantamila) - ora residuo a massimi Euro **92.500 (novanta- duemilacinquecento)**, da riservare in sottoscrizione

ad amministratori, dipendenti, dirigenti, collaboratori della Società e di società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 agosto 2004 ha deliberato un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi euro 720.000 (settecentoventimila) - ora residuo a massimi Euro **112.000 (centododicimila)**, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, dipendenti, dirigenti, collaboratori della Società e di sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 aprile 2005 ha deliberato un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi Euro 380.000 (trecentoottantamila) - ora residuo a massimi Euro **140.800 (centoquarantamilaottocento)**, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, dipendenti, collaboratori della società e di sue controllate.

L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2004 ha conferito al Consiglio di Amministrazione deleghe ex art. 2443 e 2420 ter Codice Civile, così come previsto al successivo art. 16 del presente statuto.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2007 è stato deliberato, a valere sulla delega conferita dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2004, di aumentare in via scindibile, il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c., per massimi nominali euro 260.869.565,00 mediante emissione di massime n. 260.869.565,00 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, da offrire in opzione agli aventi diritto e da eseguirsi entro il termine del 31 dicembre 2007.

L'Assemblea straordinaria del 7 settembre 2007 Ha conferito al Consiglio di Amministrazione deleghe ex art. 2443 cod. civ., così come previsto dal successivo art 16 del presente statuto.

Art. 6 - Aumento del capitale.

Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Art. 7 - Riduzione del capitale.

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla Legge.

Art. 8 – Recesso del Socio.

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi di deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 9 - Assemblea.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Quando ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel più ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente Statuto.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o sulla Gazzetta Ufficiale.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.

Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono presentare la comunicazione rilasciata per l'intervento in Assemblea al più tardi due giorni non festivi prima di quello stabilito per l'adunanza da un intermediario abilitato. Le azioni rappresentate dalla predetta comunicazione rimangono indisponibili fino al termine dell'Assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Ogni azione dà diritto a un voto.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge.

L'Assemblea potrà anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 10 - Presidenza dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione ove nominato o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea:

- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;
- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 11 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 21 membri, anche non soci, secondo quanto delibererà l'assemblea all'atto della nomina.

Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi.

Essi sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea determina l'indennità spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti prescritti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti con le modalità di seguito specificate.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di

voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inde-rogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, gli azionisti aderenti ad un patto paraso-ziale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla pre-sentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità pre-viste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi: (i) l'apposita cer-tificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge attestante la titolarità del numero di a-zioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, si impegnano – ove nominati – ad accettare la carica e attestano, sotto la propria re-sponsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente; (iii) un *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presen-tate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleg-gere, tranne uno;
- b) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti dopo quella risultata prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) sarà tratto il restante Amministratore;
- c) nel caso in cui due liste ottengono lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea.

Gli Amministratori Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di Ammini-stratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Am-ministratori, il o i candidato/i non indipendente eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progres-sivo con il quale i candidati sono elencati, ovvero in difetto, dal/i primo/i candidato/i indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i delle altre liste, in base al numero di voti da ciascuno ottenuto.

Nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti dalla lista alla quale apparteneva tale candidato.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazio-ne delle liste.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto di seguito indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesi-ma lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, purché siano ancora eleggibili e disponibili ad accettare la carica; l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori

cessati, con delibera assunta con le maggioranze di legge, scegliendone, se possibile, i sostituti tra i candidati della stessa lista che abbiano preventivamente accettato la sostituzione;

- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto previsto nella precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.

In occasione della redazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione stabilirà l'ammontare da destinare a istituzioni benefiche, assistenziali, scientifiche e culturali in genere e ne informerà gli azionisti in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13 - Cariche sociali e deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma, individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Consiglio può anche nominare Direttori Generali, designandoli anche fra i membri del Consiglio, Direttori e Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

La nomina dei Direttori, Vice Direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, determinandone il compenso e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso dell'incarico determina la decadenza della carica; in

tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o, anche individualmente, da ciascuno dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato quelle del Comitato Esecutivo, potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il verbale ove non redatto da un notaio, verrà redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo.

Art. 15 - Obblighi informativi

Gli Amministratori devono riferire al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

Art. 16 - Deleghe al Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea straordinaria del 7 settembre 2007 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 30.657.010, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, fino al limite massimo di Euro 6.131.402 in ragione di anno e senza la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, senza alcun limite annuale. Il Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:

a) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per

mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);

b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato.

L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2004 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data della stessa Assemblea:

a) la facoltà ex art. 2443 c.c. di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un massimo di Euro 500.000.000 di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, con facoltà agli Amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare.

Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) la facoltà ex art. 2420 ter c.c. di emettere in una o più volte obbligazioni, convertibili o con warrant, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione, alla data della deliberazione di emissione non ecceda i limiti fissati dalla normativa all'epoca vigente. Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento.

L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2003 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data della stessa Assemblea la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 c.c., per un importo massimo di Euro 1.500.000, ora residuo ad Euro 940.000, mediante emissione di massime n. 1.500.000 (ora residue a n. 940.000) azioni ordinarie della Società da nominali Euro 1 (uno) ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, Codice Civile, da riservare all'attuazione di uno o più piani di stock option, a condizione da definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione ed a favore di dipendenti della Società e sue controllate da emettere al prezzo di emissione che verrà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione in misura non inferiore ad Euro 1 oppure, se maggiore, al valore normale delle azioni, quale determinato come media del prezzo ufficiale rilevato dalla Borsa Italiana nel mese precedente alla data di attribuzione ai Beneficiari dei diritti di opzione alle stesse relative, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 comma 2 lett. g) bis del T.U.I.R. con facoltà per il Consiglio stesso di fissare i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale modalità e termini di detta sottoscrizione.

L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2003 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della stessa Assemblea, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 Codice Civile, per un importo massimo di Euro 1.000.000, ora residuo ad Euro 110.000, mediante emissione di massime n. 1.000.000 (ora residue a n. 110.000) azioni ordinarie della Società di nominali Euro 1 (uno) ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, da riservare all'attuazione di uno o più piani di stock option, a condizioni da definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione ed a favore di collaboratori della Società e sue controllate e di Amministratori della Società investiti di particolari cariche (sentito, per questi ultimi, il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, Codice Civile) da emettere al prezzo di emissione che verrà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione in misura non inferiore ad Euro 2,48 (di cui Euro 1,48 a titolo di sovrapprezzo) oppure, se maggiore, al valore normale delle azioni quale determinato come media del prezzo ufficiale rilevato dalla Borsa Italiana nel mese precedente alla data di attribuzione ai Beneficiari dei diritti di opzione alle stesse relative,⁷ e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art.

48 comma 2 lett. g) bis del T.U.I.R. con facoltà per il Consiglio stesso di fissare i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale modalità e termini di detta sottoscrizione.

L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2003 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della stessa Assemblea, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 Codice Civile, per un importo massimo di Euro 630.000 (ora residuo ad Euro 390.000), mediante emissione di massime n. 630.000 (ora residue a n. 390.000) azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, da emettere ad un prezzo non inferiore ad Euro 2,48 per azione (di cui Euro 1,48 a titolo di sovrapprezzo) oppure, se maggiore, al valore normale delle azioni quale determinato come media del prezzo ufficiale rilevato dalla Borsa Italiana nel mese precedente alla data di attribuzione ai Beneficiari dei diritti di opzione alle stesse relative, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 comma 2 lett. g) bis del T.U.I.R., da riservare in sottoscrizione a ciascuno degli Amministratori che sono o saranno in carica in ragione di n. 30.000 ciascuna azioni da attribuire suddividendole in 3 (tre) tranches annuali con facoltà per il Consiglio stesso di fissare i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale modalità e termini di detta sottoscrizione.

Art. 17 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società.

La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con il Presidente o con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Art. 18 – Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salvo diverse od ulteriori inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono, candidati che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni vigenti o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, sono depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione al capitale

sociale complessivamente detenuta e di una certificazione, rilasciata dagli intermediari autorizzati, attestante la titolarità di tale partecipazione; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971; (iii) un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la designazione, si impegnano – ove nominati – ad accettare la carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di illeggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, venga presentata una sola lista, ovvero unicamente liste che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dal quarto comma del presente articolo è ridotta della metà.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea di cui alla lettera b) del comma che precede.

Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti tra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio.

Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.

La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 19 – Controllo contabile.

Il controllo contabile è esercitato a norma di legge.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 20 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Ripartizione degli utili.

Gli utili netti, previo prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a che non abbia raggiunto il limite di legge, verranno accantonati alla riserva straordinaria, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art. 22 – Dividendi

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Nel rispetto dei disposti dell'art. 2433 bis Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 24 – Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 25 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

F.to Renzo Pelliccioli

F.to Carlo Marchetti

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il Registro Imprese di Milano.

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 7 settembre 2007

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

